

ORGANO DI GARANZIA

(Art. 5, comma 1 del D.P.R. n.249/1998)

Organo appositamente previsto dallo Statuto delle studentesse e degli studenti, D.P.R. n.249/1998, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche, generalmente interno al Consiglio di Istituto.

L'organo è composto da due docenti designati dal C.d.I. e da due rappresentanti eletti dai genitori, a cui si aggiunge un genitore come membro supplente, ed è presieduto dal dirigente scolastico.

Il compito dell'Organo di Garanzia è quello di esaminare i ricorsi contro le sanzioni disciplinari, esperiti entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione da chiunque ne abbia interesse, arrivando ad una decisione in merito entro 10 giorni dalla loro presentazione.